

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Cristoforo Colombo"



Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato

Via Umberto Giordano, 4
45018 Porto Tolle (Ro) - Tel. e Fax. 0426 81146
Codice Meccanografico RORI002012

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici

Via San Francesco, 33
45011 Adria (RO) - Tel. 0426 21178 – Fax 0426 900477
Codice Meccanografico. RORC002019

Istituto Tecnico Commerciale e Turistico

Via Marconi, 2/11
45014 Porto Viro (Ro) - Tel. 0426 321876 / 321877 – Fax 0426 321876
Codice Meccanografico ROTD00201L

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DI ISTITUTO

(delibera del consiglio di istituto del 29 febbraio 2012)

Art. 1

Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

1. Costituiscono mancanze disciplinari tutti quei comportamenti che configurano una violazione dei doveri stabiliti nell'art.3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti approvato con il D.P.R.24 giugno 1988 n.249 (G.U. Serie Generale n.175 del 24-06-98) e successive modificazioni, ed in particolare:

- a) le reiterate e non adeguatamente giustificate entrate nell'Istituto oltre l'orario di inizio delle lezioni;
- b) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi competenti in merito all'organizzazione dell'attività scolastica e alla sicurezza;
- c) tutti i comportamenti tenuti in classe, in altri locali dell'Istituto, ovvero nel corso di attività scolastiche che si svolgono al di fuori dell'istituto, che ostacolano e rendano difficile il regolare svolgimento dell'attività didattica oppure distolgono l'attenzione della classe dai propri impegni;
- d) il mancato rispetto della pulizia degli ambienti scolastici e l'imbrattamento dei locali dell'Istituto;
- e) il danneggiamento doloso o colposo dell'arredo scolastico, delle strutture e delle attrezzature di cui è dotato l'Istituto;
- f) il mancato rispetto, anche formale, nei confronti dei docenti, del personale non docente o di altri allievi, ovvero comportamenti che, seppur non diretti ad alcuna persona in particolare, si estrinsechino in manifestazioni comportamentali o verbali non conformi al rispetto del decoro scolastico.

Art.2

Sanzioni

- 1. Il comportamento di cui al punto a) dell'art.1 è sanzionato con segnalazioni scritte sul registro di classe.
- 2. Il comportamento di cui al punto b) dell'art.1. è sanzionato con ammonizione privata o in classe trascritta nel registro di classe ed eventualmente nel libretto personale dell'alunno per l'opportuna comunicazione alla famiglia. In caso di recidiva, ovvero di ripetute ammonizioni individuali, ai sensi di quanto stabilito dal successivo comma 9, potrà essere applicata la sanzione di grado immediatamente superiore che si precisa essere, nel caso specifico, la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di giorni tre.
- 3. Il comportamento di cui al punto c) dell'art.1 è sanzionato in modo analogo a quanto disposto nel comma precedente e, nei casi più gravi con l'obbligo per l'allievo di recuperare l'attività didattica non svolta o interrotta con modalità analoghe a quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

4. Il comportamento di cui al punto d) dell'art.1 è sanzionato con l'obbligo per il responsabile, previa comunicazione alla famiglia, di trattenersi in Istituto oltre la fine dell'orario scolastico per ripristinare la pulizia e il decoro dell'ambiente scolastico.
5. Il comportamento di cui al punto e) dell'art.1 è sanzionato con la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di cinque giorni con l'obbligo per l'allievo di presentarsi, con le modalità indicate dal Consiglio di Classe, presso l'Istituto in modo tale da poter essere informato sullo svolgimento dell'attività scolastica, fermo restando l'obbligo di rimborso delle spese necessarie alla riparazione del danno ovvero alla sostituzione del bene al costo di rimpiazzo.
6. Il comportamento di cui al punto f) dell'art.1 è sanzionato con la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di quindici giorni sempre con l'obbligo per l'allievo di presentarsi presso l'Istituto con le modalità indicate dal Consiglio di Classe.
7. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato stesso, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Anche in questo caso si applica, per quanto possibile, l'obbligo di presentazione presso l'Istituto di cui ai due commi precedenti.
8. A parte l'ipotesi prevista nel primo comma del presente articolo, qualora con i fatti di cui sopra concorrano circostanze attenuanti, da valutarsi tenendo conto della situazione personale dello studente, può essere inflitta la sanzione di grado immediatamente inferiore a quella rispettivamente stabilita.
9. In caso di recidiva, o qualora le mancanze previste dai commi precedenti assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo, può essere inflitta la sanzione di grado immediatamente superiore.

Art. 3

Organi competenti ad irrogare le sanzioni.

1. La sanzione di cui al primo comma dell'art. 2 è applicata dal Dirigente Scolastico, sentite le eventuali ragioni addotte dal ritardatario.
2. Le sanzioni di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 2 sono irrogate dal docente presente nel momento in cui viene commessa la mancanza disciplinare. Tale docente, come già anticipato nel I e nel II comma dell'art. 2, provvederà a trascrivere nel Registro di Classe l'ammonizione. L'alunno o gli alunni responsabili, hanno, tuttavia, il diritto di presentare per iscritto al Dirigente Scolastico le loro eventuali controdeduzioni.
3. La sanzione di cui al terzo comma dell'art.2 è applicata dal Dirigente Scolastico, sentite le ragioni del o degli alunni responsabili, su iniziativa del personale docente o non docente che abbia rilevato la mancanza disciplinare.

4. Le sanzioni di cui al quarto e al quinto comma dell'art.2 sono applicate dal Consiglio di Classe convocato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto su iniziativa del personale docente o non docente che abbia rilevato la mancanza disciplinare. Alla riunione di tale Consiglio di Classe, composto di tutte le sue componenti, possono partecipare sia colui che ha rilevato la mancanza, a meno che non faccia già istituzionalmente parte di tale organo, sia l'alunno o gli alunni responsabili, accompagnati, se minorenni, dai genitori, per poter eventualmente esporre le ragioni a propria difesa.
5. L'organo competente ad infliggere le sanzioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.

Art. 4

Conversione delle sanzioni

1. La sanzione della sospensione può essere convertita, su richiesta dello studente o, se minorenne, dei genitori, in attività in favore della comunità scolastica da svolgersi, per un periodo corrispondente a quello della sospensione stessa, in orario extra-scolastico ovvero durante i periodi di interruzione dell'attività didattica.
2. Il tipo di attività sostitutive e le modalità per lo svolgimento, verranno di volta in volta stabilite dal Consiglio di Classe in relazione alle necessità della comunità scolastica e verranno rese note allo studente contestualmente alla comunicazione relativa all'applicazione della sanzione.

Art. 5

Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, alla Commissione disciplinare di cui all'art.6.

Art.6

Commissione disciplinare

1. La Commissione disciplinare, come suggerito nella N.M. prot. n°3602/PO del 31/07/2008, è presieduta dal Dirigente Scolastico ed è composta da membri designati dal Consiglio d'Istituto, tra i propri componenti, secondo la seguente composizione: un alunno, un genitore e un docente.
2. Le delibere della Commissione sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.